

Cassazione: vessazioni sul posto di lavoro qualificate come violenza privata.

La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, con **sentenza n. 44803 del 21 dicembre 2010**, ha affermato che la condotta vessatoria e denigratoria, con atti moralmente violenti e psicologicamente minacciosi, del "capo" verso il lavoratore, integra il reato di violenza privata e non di maltrattamenti in famiglia o di mobbing.

I giudici di merito avevano dichiarato colpevole del reato di cui **all'art. 572 c.p.**, un capo-officina, per maltrattamenti continuati in pregiudizio di un meccanico, mentre i giudici di Cassazione osservano che, nel caso di specie, mancava lo stato di particolare soggezione morale e psicologica, richiesto dall'articolo **572 c.p. - che sanziona la violenza in ambito familiare - così come non è configurabile il reato ex art. 62 bis c.p. (c.d. Mobbing).**

In particolare, la Suprema Corte stabilisce che "sembra piuttosto correttamente configurabile [...] nella condotta dell'imputato il **reato di violenza privata continuata aggravata ex art. 61 c.p., n. 2**, potendo ricondursi ai puntuali episodi, contestati nell'imputazione, caratteri di una condotta moralmente violenta e psicologicamente minacciosa, idonei a costringere il lavoratore a tollerare uno stato di deprezzamento delle sue qualità lavorative nel contesto di una condotta articolata in più atti consequenziali ad un medesimo disegno criminoso, con l'intuibile a **ggravante della commissione del fatto con abuso di relazioni di prestazioni d'opera**".
(Autore: L.S.)